



COMUNE DI VENEZIA
Area Servizi al Cittadino e Impresa e Qualità della Vita
Settore Sportello Unico Commercio
Servizio Sportello Unico Commercio 4

ALLEGATO 1 – Determinazione (DD) n. 95 del 20/01/2023

Bando di evidenza pubblica

Oggetto: BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI NULLA OSTA PER L'ACCESSO ALLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI VENEZIA DI OPERATORI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE PER LA STAGIONE BALNEARE 2023.
SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE.

Visti

- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- La Direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 e il d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010;
- Gli artt. 1 comma 1 e 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- L'art. 11 della medesima legge;
- L'art. 192 del d.lgs. 267 del 18 agosto del 2000;
- Il d.lgs. 114 del 31 marzo 1998;
- La legge regionale 10 del 6 aprile 2001;
- L'art. 48 bis della legge regionale 33 del 4 novembre 2002;
- La Corte costituzionale n. 49 del 14 marzo 2014;
- Il Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 27 gennaio 2014 e successivamente modificato;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31 gennaio 2014 "Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree demaniali marittime – determinazione del numero dei titolari di autorizzazione per il C.A.P. da ammettere all'esercizio".

Premesso che:

- L'art. 28 del regolamento per il commercio su aree pubbliche prevede che l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta comunale, rilasciato a seguito di una procedura di evidenza pubblica, secondo i criteri individuati dall'art. 28 bis del medesimo regolamento;



- La deliberazione di Giunta comunale del 31 gennaio 2014 n. 38 ha previsto che “il numero complessivo di titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica che potranno esercitare nelle aree demaniali marittime è pari a nove, di cui tre operatori per il settore alimentare e sei per il settore non alimentare”.

Art. 1 Oggetto

- 1 Il presente bando disciplina le modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione dei tre nulla osta per l’esercizio dell’attività di commercio itinerante, settore merceologico alimentare, in aree demaniali marittime del Comune di Venezia.
- 2 Il periodo di validità del nulla osta comunale per l’esercizio del commercio in forma itinerante sull’area demaniale marittima del Comune di Venezia è riferito alla stagione balneare estiva 2023.

Art. 2 Numero di nulla osta per il settore alimentare

- 1 Il numero di nulla osta che possono essere rilasciati per l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante nelle aree demaniali marittime del Comune di Venezia è pari a tre (3) per il settore merceologico alimentare.

Art. 3 Soggetti legittimati a partecipare alla procedura di evidenza pubblica e requisiti di partecipazione

- 1 Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di tre nulla osta per l’esercizio del commercio in forma itinerante in area demaniale marittima del Comune di Venezia, per il settore merceologico alimentare, gli operatori che sono già titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su area pubblica – settore alimentare - in forma itinerante. Gli operatori, titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante, che partecipano alla procedura, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, in particolare essi non devono:
 - 1.a) essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - 1.b) aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - 1.c) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - 1.d) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - 1.e) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;



- 1.f) essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
- 2 Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del punto 1 lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
 - 3 Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
 - 4 In caso di società, associazioni od organismi collettivi i predetti requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
 - 5 L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a.a avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - a.b avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - a.cessere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
 - 7 Tali requisiti, sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
 - 8 Gli operatori, titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante, che partecipano alla procedura, devono essere in regola nel pagamento dei contributi nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.
 - 9 Il rilascio del nulla osta è subordinato all'esito positivo della verifica della sussistenza dei predetti requisiti morali e di regolarità contributiva dichiarati in domanda.



10 Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è previsto a pena di esclusione.

Art. 4 modalità e termine per la presentazione delle domande

- 1 Gli interessati sono tenuti a presentare domanda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bollo (€ 16.00) e diritti di istruttoria, a mezzo portale www.impresainungiorno.gov.it.
- 2 Le domande devono pervenire, perentoriamente, **dalle ore 8.00 del primo febbraio 2023 alle ore 22.00 del quindici marzo 2023**;
- 3 Le domande pervenute oltre tali termini non saranno prese in considerazione e saranno archiviate.
- 4 Nella domanda – a pena di esclusione dalla graduatoria - dovrà essere precisato il settore merceologico di vendita (ALIMENTARE – NON ALIMENTARE) e gli estremi della autorizzazione per il commercio in forma itinerante posseduta.
- 5 Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - documentazione atta a dimostrare il possesso dei criteri preferenziali per l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 5 lettera b) del presente bando;
 - eventuale altra documentazione utile ai fini della formazione della graduatoria del bando.

Art. 5 Requisiti di preferenza. Attribuzione dei punteggi

- 1 La graduatoria sarà redatta in base ai seguenti punteggi:

Requisito	Criterio di attribuzione	Punteggio
A) Maggior professionalità acquisita nell'esercizio del commercio sull'area demaniale del Comune di Venezia	A.1) La professionalità può essere stata acquisita anche in modi discontinuo; A.2) La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese; A.3) La professionalità è riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione; A.4) La professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell'ultimo titolare che abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia eventualmente subentrato nella titolarità del nulla osta medesimo	1 punto per ogni anno fino a un massimo di 40 punti
B) compatibilità dell'esercizio	B1) vendita di soli prodotti di qualità quali, a mero titolo esemplificativo:	5 punti



<p>dell'attività con la funzione e la tutela del territorio</p>	<p>prodotti biologici, prodotti a km zero, prodotti made in Italy, prodotti DOP, IGP o STG o prodotti artigianali</p>	
	<p>B2) presentazione di un progetto di un banco di vendita con caratteristiche di compatibilità architettonica e che preveda l'impiego di materiali ecosostenibili. Il progetto, ai fini della valutazione, deve necessariamente contenere una relazione tecnica e una documentazione grafica che individuino le dimensioni, la modalità espositiva delle merci, i materiali impiegati per il banco mobile, la sua struttura e le modalità di trazione del medesimo (elettrica o manuale). È altresì possibile allegare, in aggiunta alla documentazione suddetta, fotografie qualora il banco sia già stato realizzato.</p>	<p>Fino a punti 20 così ripartiti: 1. progetto (relazione e documentazione grafica) redatto in modo poco dettagliato (la commissione valuta l'approfondimento della relazione e la specificità e accuratezza della documentazione grafica)– da 0 a 5 punti 2. progetto (relazione e documentazione grafica) sufficientemente dettagliato (la commissione valuta l'approfondimento della relazione e la specificità e accuratezza della documentazione grafica)da 5,1 a 10 punti 3. progetto (relazione e documentazione grafica) puntualmente definito (la commissione valuta l'approfondimento della relazione e la specificità e accuratezza della documentazione grafica) da 10,1 a 20 punti</p>
	<p>B.3) vendita di soli prodotti ecosostenibili a ridotto impatto ambientale (non vengono computati i prodotti a km zero di cui alla lettera B.1). Per prodotti ecosostenibili si intendono i prodotti per i quali lungo tutto il loro ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime allo smaltimento come rifiuto (o riciclo), il contributo alla modifica dell'ambiente, in almeno una delle sue matrici, sia ridotto rispetto a dei prodotti standard della stessa tipologia. La vendita di soli prodotti ecosostenibili dovrà essere dimostrata mediante indicazione della tipologia dei prodotti posti in vendita e dei fornitori.</p>	<p>10 punti</p>
	<p>B4) utilizzo di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti sul banco mobile utilizzato, da conferire</p>	<p>10 punti</p>



	a loro volta negli appositi contenitori secondo le tipologie di differenziazione previste per il servizio di raccolta rifiuti.	
	B5) utilizzare solo borse e contenitori per la clientela in materiali biodegradabili	10 punti
	B6) impegno a diffondere materiale informativo su campagne promosse dall'Amministrazione Comunale (no volantinaggio)	5 punti
	B.7) possesso di un attestato idoneo a certificare le competenze professionali nell'ambito turistico in materia di utilizzo di una lingua straniera internazionale, in materia di commercio e in materia di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo tecnologico rilasciato da istituti di istruzione superiore riconosciuti dal MIUR e dalle Regioni (ITS). L'attestato dovrà essere obbligatoriamente allegato alla domanda.	5 punti per ogni attestato per un massimo di 15 punti

- 2 Il calcolo del punteggio relativo al criterio B avverrà sulla base della documentazione allegata alla domanda (come: fotografie, certificazioni, contratti, documentazione amministrativa e contabile e ogni altra documentazione utile).
- 3 In caso di aggiudicazione, gli assegnatari dovranno produrre una copia del contratto di assicurazione RC per danni a terzi entro l'inizio della stagione balneare – da inoltrare a mezzo portale www.impresainungiorno.gov.it. -, **a pena di decadenza** dal nulla osta e successivo scorrimento della graduatoria.
- 4 La sussistenza dei requisiti di cui al criterio B verrà verificata all'inizio della stagione balneare nel giorno, nell'ora e nel luogo individuati e comunicati dall'Amministrazione comunale. Il mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti di preferenza, qualora dichiarati all'interno della domanda, comporta la **decadenza** dal nulla osta e lo scorrimento della graduatoria. La mancata presentazione dell'operatore alla verifica del possesso dei requisiti attributivi dei punteggi importa **decadenza** dal nulla osta e lo scorrimento della graduatoria.
- 5 Ciascun richiedente che presenta un progetto di banco di vendita ai fini dell'ottenimento del relativo punteggio, di cui al punto B2, dovrà disporre di un proprio banco, conforme al progetto presentato, entro l'inizio della stagione balneare. Il banco di vendita realizzato entro l'inizio della stagione balneare sarà oggetto di verifica ai sensi del precedente comma 4.
- 6 I criteri dovranno essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa, a pena di **decadenza** dal nulla osta e scorrimento della graduatoria.



- 7 In caso di parità del punteggio complessivo assegnato, prederà in graduatoria il soggetto con la maggiore anzianità di esercizio (data di iscrizione al R.E.A.) dell'attività di commercio su aree pubbliche risultante dalla visura camerale.
- 8 Al fine di un corretto contemperamento tra valorizzazione delle professionalità e delle competenze acquisite nell'ambito del commercio itinerante in area demaniale marittima e la necessità di non attribuire vantaggi al prestatore uscente, come imposto dalla direttiva 123/2006/CE, è possibile il rilascio di più nulla osta riferibili ad uno stesso operatore, titolare di più autorizzazioni commerciali di tipo B, una volta assegnati i nulla osta ai partecipanti collocatisi in posizione utile in graduatoria.

Art. 6 Esame delle domande e formazione della graduatoria

- 1 Le domande di rilascio del nulla osta, pervenute nei termini previsti all'articolo 4 del presente bando, saranno esaminate dalla Commissione appositamente individuata.
- 2 In data resa nota nel portale del Comune di Venezia, la commissione procederà, in seduta pubblica, a dare evidenza del numero delle domande pervenute; la Commissione, in seduta privata, verificherà la completezza delle istanze e redigerà, in base ai criteri sopra indicati, apposita graduatoria, approvata con determina del dirigente del Settore Sportello Unico Commercio.
- 3 La graduatoria verrà pubblicata all'albo pretorio e nel sito internet comunale. La pubblicazione nel sito dell'amministrazione sostituisce la comunicazione individuale dell'esito.
- 4 I nulla osta demaniali saranno rilasciati entro il 30 aprile 2023 dal Servizio Sportello Commercio 4 previa verifica dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3 del presente bando e subordinatamente all'approvazione della graduatoria redatta sulla base dei requisiti di preferenza di cui all'art. 5.

Art. 7 Soccorso istruttorio

- 1 Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza di partecipazione, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti nel presente avviso, possono essere sanati attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tale circostanza il Comune assegna all'operatore economico il termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'operatore è escluso dalla procedura di gara.

Art. 8 Condizioni e modalità di esercizio dell'attività

- 1 L'attività deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando banchi mobili a trazione elettrica o a mano aventi dimensioni massime di metri 2,50 x 2,00 e tenda parasole delle dimensioni massime di metri 3,50 x 3,00.



- 2 L'attività di vendita deve esercitarsi in conformità a quanto prescritto dal regolamento comunale e dai commi 3 e 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001.
- 3 È vietata la vendita di prodotti non compresi nel nulla osta.
- 4 L'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazione o pregiudizio per le attività balneari, e nel rispetto della "Disciplina delle attività che si svolgono sulle spiagge marittime" di cui all'ordinanza sindacale n. 193 del 31 luglio 2002.
- 5 Durante l'esercizio dell'attività l'attrezzatura di vendita e la merce non possono essere poste a contatto con il terreno, la merce non può essere esposta su banchi collocati a terra. Devono, inoltre, essere rispettate le norme igienico sanitarie.
- 6 Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
- 7 È fatto obbligo di garantire la continuità e la frequenza dell'esercizio di vendita dell'attività dal venerdì alla domenica di ogni settimana dalle ore 10.00 alle ore 16.00, per il termine che sarà definito dall'ordinanza sulle attività balneari 2023 del Comune di Venezia.
- 8 L'inosservanza delle predette disposizioni, oltre alla responsabilità contemplate dalla legge, comporta la decadenza dal nulla osta rilasciato.
- 9 Si applica ogni prescrizione prevista dalle disposizioni di legge vigenti e dalle norme regolamentari e ordinanze del comune di Venezia.

Art. 9 Diritti di istruttoria

- 1 Al procedimento verranno applicate le spese di istruttoria pari a € 100,00, come definite dalla delibera di giunta comunale del 18 gennaio 2013 n. 10.

Art. 10 Unità organizzativa responsabile del procedimento

- 1 L'unità organizzativa competente è il Settore Sportello Unico Commercio il cui dirigente e responsabile del procedimento è la dott.ssa Gabriella Castagnoli.
- 2 Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere rivolte al Servizio Sportello Commercio 4 – Viale Ancona 59, 30174 Mestre (VE), telefono 041/2749338 mail ambulanti@comune.venezia.it

LA DIRIGENTE
dott.ssa Gabriella Castagnoli*

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d. lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.*